

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 60/28/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'odierna pubblica udienza sono comparsi:

- Per il contribuente: Dott. Giuseppe Verna
- Per l'Ufficio: DP II di Milano - Dott.ssa Silvana Arasi

Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso e si rimettono ai propri scritti difensivi. La causa prosegue in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I giudici di primo grado, esaminati gli atti di causa, tenuto conto che i ricorsi riuniti erano avverso atti di definizione ai Processi Verbali di Constatazione relativi ai soli periodi di imposta 2007 e 2008, atti non contemplati tra quelli impugnabili previsti dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992, hanno dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 1.000,00.

La pretese tributaria contenuta negli atti di definizione impugnati deriva dal fatto che alla società Euroedil Sas è stato notificato un PVC da parte della Guardia di Finanza al quale la stessa società ha proposto integrale adesione ai rilievi ex art. 5-bis D.Lgs. 218/1997.

Il contribuente lamenta che i giudici di primo grado non hanno esaurientemente motivato la propria decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso disattendendo i recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 16293/2007, 14373/2010, 15946/2010, 17202/2009) che interpreta estensivamente il disposto normativo dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 rilevando che, qualora un atto riporti un ben individuata pretesa tributaria, lo stesso atto possa essere oggetto di impugnazione da parte del contribuente anche in forza costituzionale possibilità di tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.) che deve essere garantita quindi anche al contribuente.

Lamenta altresì, così come previsto dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 14815/2008, che la definizione del reddito da parte delle società di persone sia efficace anche nei confronti dei soci, solo se questi sono intervenuti nella definizione esercitando quindi il loro diritto alla difesa (litisconsorzio).

Lamenta nel merito dell'atti degli di definizione che l'Ufficio abbia non considerato in toto quanto indicato nel PVC, non considerando i costi accertati per la determinazione dei redditi da imputare ai soci.

Anno 2007 - Società

Descrizione	Dichiarati	PVC	Definizione Agenzia Entrate
Ricavi contabilizzati		295.464,52	
Ricavi non fatturati		87.222,80	
TOTALE RICAVI	295.464,52	382.687,32	
Costi contabilizzati e deducibili		(221.346,39)	
REDDITO	70.466,00	161.341,00	382.687,00
50% imputabile al socio	35.233,00	80.671,00	191.344,00

Anno 2008 - Società

Descrizione	Dichiarati	PVC	Definizione Agenzia Entrate
Ricavi contabilizzati		299.792,52	
Ricavi non fatturati		108.608,00	
TOTALE RICA VI	299.792,52	408.400,52	
Costi contabilizzati e deducibili		(216.710,31)	
REDDITO	41.544,00	191.691,00	408.401,00
50% imputabile al socio	35.233,00	95.846,00	204.200,00

Con memorie illustrative depositate presso la Commissione in data 10/01/2012, il contribuente integra le proprie argomentazioni in ordine all'impugnabilità dell'atto di definizione richiamando ulteriori pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 2559/2010, 8663/2011) ed insiste sulle conclusioni dell'appello.

L'Ufficio con le proprie controdeduzioni ribadisce quanto già esposto in primo grado e conferma la propria tesi in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto di definizione non è contemplato dall'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992.

In ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'atto di definizione, la Commissione, uniformarsi ai recenti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, ritiene che la lettura dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 debba interpretarsi estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso.

In ordine al merito della pretesa tributaria, la Commissione rileva che a seguito della definizione, l'Ufficio non si è attenuto alle risultanze emerse nel Processo Verbale di Constatazione dal quale è chiaramente riscontrabile che la Guardia di Finanza ha verificato la contabilizzazione di componenti negativi di reddito ed ha altresì identificato la relativa quota deducibile degli stessi.

La Commissione rileva, in primis, che l'istituto previsto dall'art. 5-bis D.Lgs. 218/1997 - Adesione ai verbali di constatazione prevede al comma 2 che "L'adesione... può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione..." e l'Ufficio, nell'emissione degli atti di adesione, non ha considerato i costi per i quali è stata riscontrata la contabilizzazione e la relativa quota deducibile.

Deve altresì aggiungersi che nella recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1166 del 27/01/2012) è affermato che, a fronte di maggiori ricavi non analiticamente quantificati, devono essere riconosciuti, anche se in modo forfetario, i costi.

Tenuto quindi conto del disposto normativo che disciplina l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione, la Società, producendo l'istanza prevista dall'art. 5-bis D.Lgs. 218/1997, ha manifestato la volontà di aderire ai rilievi del PVC nel quale è stato accertato la contabilizzazione di componenti negativi che devono essere quindi dedotti dal reddito determinato.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione determina i seguenti redditi imputabili al ricorrente per i seguenti anni:

per l'anno 2007 € 80.671,00

per l'anno 2008 € 95.846,00

Tenuto conto della complessità e novità della vertenza trattata, la Commissione ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione

ACCOGLIE

l'appello del contribuente e

IN RIFORMA

della sentenza impugnata,

DICHIARA

ammissibile l'impugnazione e determina i redditi in capo al contribuente in € 80.671,00 per il 2007 ed in € 95.846,00 per il 2008.

Demanda all'Ufficio la rideterminazione di imposte, sanzioni ed interessi coerentemente con i redditi rideterminati, oltre al rimborso di eventuali somme versate in eccedenza.

Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.